



N. SENT.
N. 22/11 I.F.
N. **40/11** FALL.
N. CRON.
N. REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott.ssa Alessandra BOTTAN GRISELLI - Presidente
dott. Gianfranco PELLIZZONI - Giudice relatore
dott.ssa Mimma GRISAFI - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento di:

A nato a il- residente in – Via

C.F.:

titolare dell'impresa individuale

“B”

con sede in (UD) – Via ma con sede effettiva in (UD) – Via;

avente per oggetto: lavori di muratura ed altri lavori di completamento edifici;

vista l'istanza diretta ad ottenere la dichiarazione di fallimento della società di cui in epigrafe, presentata dalla C spa in data 13.04.2010 con l'avv. del Foro di Pordenone e già domiciliata presso l'avv. del Foro di Tolmezzo, attualmente con domicilio eletto presso l'avv. con studio in Udine – Via, in quanto l'istanza è stata trasmessa a questo Tribunale per competenza territoriale con decreto dd. 20 gennaio 2011 del Tribunale di Tolmezzo;

esaminata la documentazione allegata alla medesima ed assunte le opportune informazioni;

**SENTENZA
DICHARATIVA
DI FALLIMENTO**

Il giudice estensore
dott. Gianfranco
PELLIZZONI

udita la relazione del Giudice dott. Gianfranco PELLIZZONI;
accertato il reale stato di insolvenza in cui si trova il debitore,
impossibilitato a far fronte con mezzi normali alle obbligazioni assunte,
ritenuto che sussistono tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di
fallimento, avendo l'impresa debitrice superato i limiti dimensionali
previsti dall'art. 1, 2° co. I. fall. per poter essere considerata fallibile,
essendo stati accertati nell'anno 2007 ricavi lordi per € 373.126,77,
come risulta dagli accertamenti effettuati in sede di istruttoria
prefallimentare dalla Guardia di Finanza di Gemona del Friuli, che ha a
sua volta fatto riferimento alla precedente verifica di natura fiscale della
Guardia di Finanza di Tarcento di data 3.05.2010 che aveva riscontrato
componenti positivi di reddito non dichiarati per € 332.854,77;
considerato che ai fini del superamento dei parametri di fallibilità fissati
dall'art. 1, secondo comma I. fall. il resistente deve dimostrare di non
aver superato - nei tre esercizi anteriori alla data del deposito
dell'istanza di fallimento - un attivo patrimoniale annuo superiore a euro
trecentomila, o di aver realizzato " in qualunque modo risulti ", ricavi
lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro
duecentomila, o infine di avere un ammontare di debiti anche non
scaduti non superiore ad euro cinquecentomila, con la conseguenza che
i ricavi lordi possono risultare, oltre che dai documenti e dalle
registrazioni contabili, fiscali e di bilancio (ove presenti) dell'impresa,
anche da altri elementi rappresentati dagli accertamenti induttivi condotti
dall'amministrazione finanziaria, anche se non definitivi o dai dati
extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di
Finanza, pure se non ancora tradottesi in accertamenti definitivi
dell'Agenzia delle Entrate;
rilevato d'altro canto che nel caso in esame le risultanze degli
accertamenti disposti d'ufficio dal Tribunale ai sensi dell'art. 15, quarto e

sesto comma, l. fall. e 738, terzo comma cpc, avvalendosi delle informazioni assunte dalla Guardia di Finanza, non sono contestate dal debitore, che malgrado la rituale convocazione non è comparso in udienza, né si è costituito, nulla eccependo in merito ai limiti dimensionali dell'impresa, con la conseguenza che lo stesso non ha assolto all'onere della prova su di lui gravante di dimostrare il non superamento delle soglie di fallibilità, atteso che tale criterio dell'onere della prova, compatibile con il procedimento di natura latamente inquisitoria, che tuttora connota la procedura per la dichiarazione di fallimento, in vista della tutela degli interessi pubblicitici connessi alla natura delle procedure concorsuali, deve essere in particolare utilizzato nell'ipotesi in cui - malgrado le indagini svolte e gli elementi probatori prodotti dalle parti - permanga uno stato di incertezza sul superamento o meno dei limiti dimensionali fissati dal legislatore; visti gli artt. 1-5-6-9-15 e 16 Legge Fallimentare;

P.Q.M.

DICHIARA il fallimento di:

A

C.F.::;

titolare dell'impresa individuale

"B"

con sede in ma con sede effettiva in

avente per oggetto: lavori di muratura ed altri lavori di completamento edifici;

NOMINA Giudice Delegato il dott. Gianfranco PELLIZZONI e curatore il dott. con studio in Udine – Via;

ORDINA ai falliti ed a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare presso la Cancelleria entro 3 giorni dalla comunicazione

della presente sentenza i libri e le scritture contabili della società, nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA al fallito di consegnare al curatore tutta la corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento;

FISSA l'udienza del **14.09.2011** ad **ore 11.30** per l'esame dello stato passivo avanti il Giudice Delegato;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso della società fallita nonché del fallito di gg. 30 prima dell'adunanza (13.08.2011) per la presentazione in cancelleria delle relative domande di insinuazione documentate;

Visto l'art. 101 l. fall.;

AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è di **dodici mesi** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

RIMETTE al giudice delegato di fissare le successive udienze di verifica delle domande tardive;

ORDINA che la presente sentenza venga notificata al P.M. e al debitore; comunicata per estratto al curatore e al richiedente il fallimento, nonché annotata ai sensi dell'art. 17, 2° co. l. fall. – presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, anche per via telematica.

Così deciso in Udine, addì 13 maggio 2011

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Alessandra BOTTAN GRISELLI)

IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Gianfranco PELLIZZONI)

IL CANCELLIERE
(dott. Liliana BASSIGNANA)